



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

27 febbraio 2014*

«Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Assegni familiari — Articoli 77 e 78 — Prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite e prestazioni per orfani — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Prestazioni familiari — Articolo 67 — Familiari residenti in un altro Stato membro — Nozione di “pensione” — Titolare di una pensione concessa, in forza della normativa tedesca, per l’educazione dei figli dopo il decesso dell’ex coniuge (“Erziehungsrente”)»

Nella causa C-32/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sozialgericht Nürnberg (Germania), con decisione del 28 dicembre 2012, pervenuta in cancelleria il 22 gennaio 2013, nel procedimento

Petra Würker

contro

Familienkasse Nürnberg,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, C.G. Fernlund, A. Ó Caoimh (relatore), C. Toader e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- per il governo tedesco, da T. Henze e J. Möller, in qualità di agenti;
- per la Commissione europea, da V. Kreuschitz, in qualità di agente,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

* Lingua processuale: il tedesco.

Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 77 e 78 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 (GU L 177, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), nonché dell'articolo 67 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (GU L 284, pag. 43; in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004»).
- 2 Detta domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la sig.ra Würker e la Familienkasse Nürnberg (cassa per gli assegni familiari di Norimberga; in prosieguo: la «Familienkasse»), in merito al rifiuto da parte di quest'ultima di versarle gli assegni per figli a carico.

Contesto normativo

Il diritto dell'Unione

Il regolamento n. 1408/71

- 3 L'articolo 1, lettera u), del regolamento n. 1408/71 dispone che, ai fini dell'applicazione di quest'ultimo:
 - «i) il termine “prestazioni familiari” designa tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari nel quadro di una delle legislazioni previste all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), esclusi gli assegni speciali di nascita o di adozione di cui all'allegato II;
 - ii) il termine “assegni familiari” designa le prestazioni periodiche in denaro concesse esclusivamente in funzione del numero ed eventualmente dell'età dei familiari».
- 4 Ai sensi del suo articolo 4, paragrafo 1, lettera h), detto regolamento si applica a «tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti (...) le prestazioni familiari».
- 5 Sotto il titolo III del medesimo regolamento, rubricato «Disposizioni particolari alle varie categorie di prestazioni», il capitolo 3, che raggruppa gli articoli da 44 a 51 bis, è intitolato «Vecchiaia e morte (pensioni)», mentre il capitolo 8, nel quale figurano gli articoli da 77 a 79 bis, reca il titolo «Prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite e prestazioni per orfani».
- 6 L'articolo 77 del regolamento n. 1408/71, intitolato «Figli a carico di titolari di pensioni o di rendite», dispone quanto segue:

«1. Il termine “prestazioni”, ai sensi del presente articolo, designa gli assegni familiari previsti per il titolare di una pensione o di una rendita di vecchiaia, di invalidità, di infortunio sul lavoro, o di malattia professionale, nonché le maggiorazioni o supplementi di tale pensione o rendita previsti per i figli di tali titolari, eccettuati i supplementi concessi in base all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

2. Qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio il titolare di pensione o rendita o i figli risiedono, le prestazioni sono concesse secondo le seguenti norme:

- a) al titolare di una pensione o di una rendita dovuta in base alla legislazione di un solo Stato membro, conformemente alla legislazione dello Stato membro competente per la pensione o la rendita;

(...)».

- 7 L'articolo 78 di detto regolamento, intitolato «Orfani», ha il seguente tenore:

«1. Il termine “prestazioni”, ai sensi del presente articolo, designa gli assegni familiari e, se del caso, gli assegni supplementari o speciali previsti per gli orfani.

2. Qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio risiedono l'orfano o la persona fisica o giuridica che lo ha effettivamente a carico, le prestazioni per gli orfani sono concesse secondo le seguenti norme:

- a) all'orfano di un lavoratore subordinato o autonomo defunto che sia stato soggetto alla legislazione di un solo Stato membro, conformemente alla legislazione di questo Stato;
- b) all'orfano di un lavoratore subordinato o autonomo defunto che sia stato soggetto alle legislazioni di più Stati membri:

(...)

(...)».

- 8 L'articolo 79 di detto regolamento, rubricato «Disposizioni comuni alle prestazioni per figli a carico del titolare di pensioni o rendite e per orfani», al paragrafo 1, primo comma, stabilisce quanto segue:

«Le prestazioni ai sensi degli articoli 77, 78 e 78 bis sono erogate, secondo la legislazione determinata in applicazione delle disposizioni di tali articoli, dall'istituzione incaricata di applicarla e a suo carico, come se il titolare di pensione o rendita od il defunto fosse stato soggetto alla sola legislazione dello Stato competente».

Il regolamento n. 883/2004

- 9 Il regolamento n. 1408/71 è stato sostituito dal regolamento n. 883/2004, il quale, conformemente al suo articolo 91 e all'articolo 97 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (GU L 284, pag. 1), è divenuto applicabile il 1° maggio 2010, data di abrogazione del regolamento n. 1408/71.

- 10 Il considerando 34 del regolamento n. 883/2004 enuncia quanto segue:

«Tenuto conto che le prestazioni familiari hanno portata molto vasta, in quanto coprono sia situazioni che si potrebbero definire classiche, sia situazioni di carattere specifico, (...) occorre procedere alla regolamentazione di tutte le prestazioni».

11 L'articolo 1 di tale regolamento prevede quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(...)

w) “pensione”, non solo le pensioni ma anche le rendite, le prestazioni in capitale che possono esser sostituite alle pensioni o alle rendite e i versamenti effettuati a titolo di rimborso di contributi nonché, fatte salve le disposizioni del titolo III, le maggiorazioni di rivalutazione o gli assegni supplementari;

(...)

z) “prestazione familiare”, tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato I».

12 L'articolo 67 del medesimo regolamento così recita:

«Una persona ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, anche per i familiari che risiedono in un altro Stato membro, come se questi ultimi risiedessero nel primo Stato membro. Tuttavia, il titolare di una pensione o di una rendita ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente per la sua pensione o la sua rendita».

La normativa tedesca

13 Il diritto al versamento degli assegni per figli a carico si fonda sulla legge relativa agli assegni per figli a carico (Bundeskindergeldgesetz).

14 La legge in materia d'imposta sul reddito (Einkommensteuergesetz) subordina il versamento degli assegni per figli a carico alla condizione che il beneficiario sia assoggettato integralmente all'imposta tedesca e, pertanto, secondo il giudice del rinvio, alla condizione che abbia la propria residenza in tale Stato membro.

15 In forza dell'articolo 47, paragrafo 1, del sesto libro del codice della sicurezza sociale (Sozialgesetzbuch, Sechstes Buch; in prosieguo: l'«SGB VI»), gli assicurati, fino al compimento della normale età pensionabile, hanno diritto ad una pensione per educazione, se:

- il loro matrimonio si è sciolto dopo il 30 giugno 1977 e il coniuge da cui erano divorziati (in prosieguo: l'«ex coniuge») è deceduto,
- provvedono all'educazione di un proprio figlio o di un figlio dell'ex coniuge deceduto (limite d'età: 18 anni),
- non hanno contratto nuove nozze e
- hanno maturato il periodo contributivo minimo generale entro il momento della morte dell'ex coniuge.

16 La decisione di rinvio sottolinea che, in base alla normativa tedesca, la pensione per educazione ha natura di pensione di reversibilità (pensione mortis causa).

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

- 17 La sig.ra Würker, cittadina tedesca nata il 24 febbraio 1963, percepisce, a seguito del decesso, avvenuto il 4 dicembre 1991, dell'ex coniuge, con il quale aveva avuto una figlia, Diana, una pensione per educazione in base all'articolo 47, paragrafo 1, dell'SGB VI.
- 18 La sig.ra Würker vive in Svezia dal 1° settembre 2008 con altri suoi due figli, Laura e Chris, nonché con il padre di questi, senza essere sposata con quest'ultimo.
- 19 Secondo il giudice del rinvio, sebbene Diana abbia compiuto il diciottesimo anno di età, la sig.ra Würker ha diritto, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, dell'SGB VI, ad una pensione per educazione a titolo dei suoi figli Laura e Chris, nati, rispettivamente, il 24 marzo 1995 e il 15 novembre 1997.
- 20 Dagli atti sottoposti alla Corte risulta che le autorità svedesi, tenuto conto, in particolare, del fatto che la sig.ra Würker percepisce la pensione per educazione contemplata dall'SGB VI, hanno respinto una domanda dell'interessata diretta ad ottenere il versamento degli assegni familiari previsti dalla normativa svedese.
- 21 Secondo la decisione di rinvio, è inoltre pacifico tra le parti nel procedimento principale che la sig.ra Würker non può più far valere dal 1° settembre 2008 un diritto agli assegni per figli a carico in applicazione della legge in materia d'imposta sul reddito. Infatti, la cassa per gli assegni familiari di Plauen (Germania), con una decisione dell'11 gennaio 2010, ha respinto una domanda dell'interessata diretta ad ottenere il beneficio di siffatti assegni, dato che essa non era più residente in Germania e non era assoggettata all'imposta tedesca sul reddito. Tale decisione è divenuta definitiva.
- 22 Con una decisione del 7 settembre 2010, la Familienkasse ha confermato il rigetto, del 22 febbraio 2010, della domanda della sig.ra Würker diretta ad ottenere gli assegni per i suoi figli Laura e Chris a partire dal suo trasferimento in Svezia. Tale decisione è stata motivata con la circostanza, da un lato, che la sig.ra Würker non percepiva alcuna pensione del tipo di quelle previste all'articolo 77 del regolamento n. 1408/71 e, dall'altro, che neppure l'articolo 78 di tale regolamento conferiva ai figli della sig.ra Würker un diritto a tali assegni, dato che essi non sono i figli del suo ex coniuge deceduto.
- 23 Il ricorso relativo al procedimento principale è diretto contro detta decisione. Secondo il giudice del rinvio, la controversia di cui è adito ha ad oggetto il diritto al versamento degli assegni per figli a carico fondato sulla legge relativa agli assegni per figli a carico, in combinato disposto con le norme di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale a livello dell'Unione.
- 24 A seguito di una domanda da parte di tale giudice rivolta alla Familienkasse, quest'ultima ha ritenuto che la sig.ra Würker non potesse ottenere il beneficio degli assegni per figli a carico nemmeno in base al regolamento n. 883/2004, il quale ha sostituito il regolamento n. 1408/71 a decorrere dal 1° maggio 2010.
- 25 Per il periodo compreso tra il settembre 2008 e l'aprile 2010, il giudice del rinvio si dichiara propenso a seguire la tesi della Familienkasse. Per contro, riguardo al periodo decorrente dal 1° maggio 2010, tale giudice ritiene che un diritto alle prestazioni familiari sul fondamento della normativa tedesca si giustifichi in base all'articolo 67 del regolamento n. 883/2004.

26 Ciò considerato, il Sozialgericht Nürnberg (Tribunale competente in materia di sicurezza sociale di Norimberga) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- «1) Se l'articolo 77 oppure l'articolo 78 del regolamento (...) n. 1408/71 debbano essere interpretati nel senso che la percezione di una pensione per l'educazione dei figli ("Erziehungsrente") conferisce un diritto nei confronti dello Stato membro che la eroga.
- 2) Se la situazione sia cambiata a partire dal 1° maggio 2010 con l'entrata in vigore del regolamento (...) n. 883/2004 e se l'articolo 67 di detto regolamento debba essere interpretato nel senso che ogni tipo di pensione (anche una pensione tedesca per l'educazione dei figli[...]) faccia sorgere [tale] diritto».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

- 27 Va rammentato che, in forza degli articoli 77, paragrafo 2, lettera a), e 78, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, qualora il titolare di una pensione o di una rendita di vecchiaia, di invalidità, di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, o il lavoratore defunto, sia stato soggetto alla legislazione di un solo Stato membro, gli assegni familiari sono concessi conformemente alla legislazione di questo Stato membro. In forza dell'articolo 79, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento, queste prestazioni sono erogate secondo detta legislazione dall'istituzione incaricata di applicarla e a suo carico.
- 28 In base alla giurisprudenza, gli «assegni familiari» di cui gli articoli 77 e 78 del regolamento n. 1408/71 prevedono così il pagamento sono esclusivamente quelle prestazioni che rientrano nei termini della definizione di cui all'articolo 1, lettera u), sub ii), di tale regolamento, ad esclusione di qualsiasi altra prestazione familiare per figli a carico (v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2011, *Perez Garcia e a.*, C-225/10, Racc. pag. I-10111, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).
- 29 Nel caso di specie, è pacifico che gli assegni per figli a carico previsti dalla normativa tedesca soddisfano detta definizione e che, pertanto, possono rientrare nell'ambito di applicazione degli articoli 77 e 78 del regolamento n. 1408/71 (v., in tal senso, sentenza *Pérez Garcia e a.*, cit., punto 33).
- 30 Al riguardo si deve tuttavia rammentare che, secondo la propria formulazione, l'articolo 78, paragrafo 2, lettere a) e b), primo comma, del regolamento n. 1408/71 disciplina unicamente il diritto alle prestazioni dell'«orfano di un lavoratore defunto» (v. sentenze del 14 marzo 1989, *Baldi*, 1/88, Racc. pag. 667, punto 15, e del 21 febbraio 2013, *Dumont de Chassart*, C-619/11, punto 35).
- 31 Orbene, dagli elementi forniti alla Corte risulta che, sebbene la sig.ra Würker continui a beneficiare della pensione prevista dall'SGB VI per l'educazione dei suoi figli Laura e Chris, questi ultimi non sono i figli del defunto.
- 32 Ne consegue che una siffatta pensione non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 78 del regolamento n. 1408/71.
- 33 Per quanto concerne l'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, dalla sua formulazione emerge che tale disposizione riguarda solamente i titolari di una pensione o di una rendita «di vecchiaia, di invalidità, di infortunio sul lavoro, o di malattia professionale».

- 34 Pertanto, in una controversia come quella di cui al procedimento principale, solo nel caso in cui una prestazione come la pensione per educazione dei figli prevista dall'SGB VI potesse essere assimilata, nonostante la sua denominazione, a una delle categorie di pensioni o di rendite elencate in detto articolo 77, paragrafo 1, le autorità tedesche, in quanto autorità competenti per il versamento di tale pensione, sarebbero tenute a concedere alla sig.ra Würker gli assegni familiari per i suoi figli Laura e Chris.
- 35 Ciò premesso, occorre considerare che il giudice del rinvio, con la sua prima questione, chiede se l'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che una prestazione come la pensione per l'educazione dei figli prevista all'articolo 47, paragrafo 1, dell'SGB VI, la quale è concessa, in caso di decesso, all'ex coniuge del defunto per l'educazione dei figli di questo ex coniuge, può essere assimilata a una «pensione o [a] una rendita di vecchiaia, di invalidità, di infortunio sul lavoro, o di malattia professionale», ai sensi di detta disposizione del medesimo regolamento.
- 36 Secondo la giurisprudenza della Corte, la qualifica di una determinata prestazione nell'impianto sistematico del regolamento n. 1408/71 si basa essenzialmente sugli elementi costitutivi di tale prestazione, in particolare sui suoi scopi e sui criteri per la sua attribuzione, e non sulla qualifica che le viene data dalla legislazione nazionale (v., per analogia con la distinzione tra prestazioni escluse dall'ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71 e prestazioni che ne fanno parte, in particolare, sentenze del 6 luglio 1978, *Directeur régional de la Sécurité sociale de Nancy*, 9/78, Racc. pag. 1661, punto 12; del 5 marzo 1998, *Molenaar*, C-160/96, Racc. pag. I-843, punto 19, e del 24 ottobre 2013, *Lachheb*, C-177/12, punto 28).
- 37 Va anzitutto constatato che, come risulta dal punto 15 della presente sentenza, la pensione per l'educazione dei figli prevista all'articolo 47, paragrafo 1, dell'SGB VI non presuppone né il verificarsi di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale né un danno fisico, mentale o psichico che impedisca l'esercizio da parte dell'avente diritto di un'attività professionale.
- 38 Dagli atti sottoposti alla Corte, in particolare dalle osservazioni del governo tedesco, risulta che la pensione per l'educazione dei figli, istituita il 1° luglio 1977, risale alla riforma del diritto tedesco del matrimonio e della famiglia nell'ambito della quale, da un lato, in materia di divorzio, il «principio della colpa» sarebbe stato sostituito dal «principio del fallimento del matrimonio» e, dall'altro, il diritto agli alimenti dopo il divorzio sarebbe stato separato, in linea di principio, dalla responsabilità nel fallimento del matrimonio. Nell'ambito di tale riforma, la pensione per l'educazione dei figli sarebbe intesa a colmare eventuali lacune in materia di copertura che possono emergere, a scapito dell'ex coniuge superstite, tra la «ripartizione compensativa dei diritti a pensione», la cui introduzione ha fatto venir meno la pensione di reversibilità fino ad allora concessa all'ex coniuge superstite, e gli alimenti per l'ex coniuge.
- 39 Come risulta dal punto 15 della presente sentenza, tale pensione per l'educazione dei figli presuppone il decesso di un ex coniuge. In base alle spiegazioni fornite dal governo tedesco, detta pensione è intesa a compensare il credito relativo al mantenimento di un figlio che si è estinto con tale decesso, e ad evitare che il genitore superstite sia obbligato a svolgere un'attività professionale che non sia nell'interesse del figlio.
- 40 Dagli elementi forniti alla Corte emerge altresì che, fino al 1991, esisteva un diritto al beneficio della pensione per l'educazione dei figli solo qualora il coniuge superstite provvedesse all'educazione di un figlio che aveva diritto ad una pensione di orfano. Tuttavia, a partire dal 1992, la cerchia delle persone aventi diritto a tale pensione sarebbe stata ampliata, sicché potrebbe esistere un diritto a detta pensione in ragione del decesso dell'ex coniuge anche in caso di nascita di un figlio, come nel procedimento principale, nell'ambito di una nuova relazione dell'avente diritto.

- 41 Risulta, inoltre, dalle spiegazioni fornite dal governo tedesco che un diritto alla pensione per l'educazione dei figli sussiste a prescindere da qualunque condizione di età minima dell'avente diritto e che il fatto di aver raggiunto l'età normale di pensionamento prevista dalla normativa tedesca comporta l'estinzione del diritto a tale pensione, la quale è in tal caso sostituita dalla pensione di anzianità.
- 42 Tenuto conto di quanto precede, si deve considerare che una prestazione come la pensione per l'educazione dei figli prevista dall'SGB VI presenta maggiormente le caratteristiche di una pensione versata in caso di decesso, come una pensione di reversibilità, piuttosto che quelle di una delle categorie di pensioni o di rendite specificamente elencate nell'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, vale a dire le pensioni o le rendite «di vecchiaia, di invalidità, di infortunio sul lavoro, o di malattia professionale».
- 43 Ne consegue che una prestazione come la pensione per l'educazione dei figli prevista all'articolo 47, paragrafo 1, dell'SGB VI non può essere assimilata a una delle categorie di pensioni o di rendite elencate in detto articolo 77, paragrafo 1.
- 44 La circostanza, richiamata dal giudice del rinvio, che detta pensione per l'educazione dei figli includa elementi essenziali di una pensione acquisita sulla base di una durata d'affiliazione propria, in quanto lavoratore dipendente, al sistema tedesco di sicurezza sociale, non può rimettere in discussione detta conclusione (v., per analogia, sentenza del 31 maggio 2001, Leclere e Deaconescu, C-43/99, Racc. pag. I-4265, punto 50).
- 45 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che una prestazione come la pensione per l'educazione dei figli prevista all'articolo 47, paragrafo 1, dell'SGB VI, concessa, in caso di decesso, all'ex coniuge del defunto ai fini dell'educazione dei figli di questo ex coniuge, non può essere assimilata a una «pensione o [a] una rendita di vecchiaia, di invalidità, di infortunio sul lavoro, o di malattia professionale», ai sensi di detta disposizione del medesimo regolamento.

Sulla seconda questione

- 46 Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, la seconda questione va intesa come diretta a determinare se l'articolo 67 del regolamento n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso che una prestazione come la pensione per l'educazione dei figli prevista all'articolo 47, paragrafo 1, dell'SGB VI rientra nella nozione di «pensione» ai sensi del citato articolo 67.
- 47 In proposito va rilevato che quest'ultima disposizione figura nel capitolo 8, recante il titolo «Prestazioni familiari», del titolo III del regolamento n. 883/2004. Questo capitolo riguarda le prestazioni incluse precedentemente nel titolo III, capitoli 7 e 8, del regolamento n. 1408/71.
- 48 Sulla base della nuova definizione, enunciata all'articolo 1, lettera z), del regolamento n. 883/2004, dell'espressione «prestazioni familiari», la distinzione effettuata nell'ambito dell'applicazione del regolamento n. 1408/71 tra «assegni familiari» e «prestazioni familiari», richiamata al punto 29 della presente sentenza, non è applicabile alle situazioni rientranti nel contesto del regolamento n. 883/2004, poiché quest'ultimo, conformemente al suo considerando 34, è inteso a disciplinare l'insieme delle prestazioni familiari, in considerazione della portata molto vasta di queste ultime.

- 49 Come risulta dal suo stesso titolo, l'articolo 67 del regolamento n. 883/2004 riguarda il versamento delle prestazioni familiari, in particolare, nel caso in cui i «[f]amiliari [risiedono] in un altro Stato membro». L'ultima frase di questo articolo introduce al riguardo una norma speciale secondo cui, in un caso del genere, «il titolare di una pensione o di una rendita ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente per la sua pensione o la sua rendita».
- 50 Va rilevato che l'applicazione di detta disposizione, a differenza di quella dell'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, non si limita ai titolari di determinate categorie di pensioni o di rendite.
- 51 Orbene, la definizione del termine «pensione» di cui all'articolo 1, lettera w), del regolamento n. 883/2004 può comprendere, oltre alle pensioni connesse all'esercizio precedente di un'attività dipendente o meno, come quelle che erano previste all'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, le pensioni versate in caso di decesso, come la pensione per l'educazione dei figli contemplata dall'SGB VI.
- 52 Ne consegue che una situazione come quella della sig.ra Würker, la quale è titolare di una siffatta pensione per l'educazione dei figli, rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 67 del regolamento n. 883/2004.
- 53 Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l'articolo 67 del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che una prestazione come la pensione per l'educazione dei figli prevista all'articolo 47, paragrafo 1, dell'SGB VI rientra nella nozione di «pensione» ai sensi di detto articolo 67.

Sulle spese

- 54 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

- 1) **L'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, deve essere interpretato nel senso che una prestazione come la pensione per l'educazione dei figli prevista all'articolo 47, paragrafo 1, del sesto libro del codice della sicurezza sociale (Sozialgesetzbuch, Sechstes Buch), concessa, in caso di decesso, all'ex coniuge del defunto ai fini dell'educazione dei figli di questo ex coniuge, non può essere assimilata a una «pensione o [a] una rendita di vecchiaia, di invalidità, di infortunio sul lavoro, o di malattia professionale», ai sensi di detta disposizione del medesimo regolamento.**
- 2) **L'articolo 67 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che una prestazione come la pensione per l'educazione dei figli prevista all'articolo 47, paragrafo 1, del sesto libro del codice della sicurezza sociale rientra nella nozione di «pensione», ai sensi di detto articolo 67.**

Firme